Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 dicembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Ministero della sanità:

Ministero dell'interno:

Ministero della pubblica istruzione:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1736.

Modifica della tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta viene elevato a Capitaneria di porto, assumendo la denominazione di Capitaneria di porto di Molfetta.

Art. 2.

La circoscrizione della Direzione marittima di Bari, in conseguenza della modifica di cui all'art. 1, è modificata in conformità della tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel centoventesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — DOMINEDÒ — BOSCO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 70. — VILLA

Direzione marittima di Bari

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie suttoindicate
TARANTO . .	—	Da Nova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa	—	Montalbano Ionico (Scanzano) Ginosa Marina	Taranto Matera
BRINDISI . .	Gallipoli	Da Punta Presutto inclusa a Capo Santa Maria di Leuca incluso	—	Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo di S. Maria)	Brindisi Lecce
		Da Capo Santa Maria di Leuca escluso a Fasano incluso	—	Tricase Castro (Vaste) Otranto S. Foca di Melendugno S. Cataldo (Lecce) Casa Labate Villanova (Ostuni) Torre Canne	
BARI	—	Da Fasano escluso a Giovinazzo escluso	Monopoli Mola di Bari	Polignano a Mare Torre a Mare San Spirito	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Casano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santerano in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
MOLFETTA .	—	Da Giovinazzo incluso a Trani escluso	—	Giovinazzo Bisceglie	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Paolo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani
	Barletta	Da Trani incluso a Margherita di Savoia esclusa	Trani		
MANFREDONIA	—	Da Margherita di Savoia inclusa alla foce del Saccione inclusa	Rodi Garganico	Margherita di Savoia Vieste Peschici San Menaio (Vico del Gargano) S. Nicola Varano Lesina Tremiti (isole)	Foggia

DOMINEDÒ — BOSCO — ANDREOTTI — COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **1737**.

Mutamento della denominazione della frazione Isola di Carturo del comune di Piazzola sul Brenta in quella di « Isola Mantegna » (Padova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Piazzola sul Brenta (Padova) in data 29 dicembre 1962, n. 109, con la quale è stato chiesto che la denominazione della frazione Isola di Carturo del Comune stesso sia mutata in quella di « Isola Mantegna »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Padova in data 4 marzo 1963, n. 2407, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Isola di Carturo del comune di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è mutata in quella di « Isola Mantegna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **1738**.

Mutamento della denominazione della frazione Stortola del comune di Monselice in quella di « San Cosma » (Padova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Monselice (Padova) in data 10 novembre 1962, n. 120, con la quale è stato chiesto che la denominazione della frazione Stortola del Comune stesso sia mutata in quella di « San Cosma »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Padova in data 4 marzo 1963, n. 2850, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Stortola del comune di Monselice, in provincia di Padova, è mutata in quella di « San Cosma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. **1739**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Lux et Amor », con sede in Roma.

N. 1739. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Lux et Amor », con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. **1740**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile.

N. 1740. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad acquistare dai signori Isella Francesco, Mapelli Enrico e Rigamonti Giovanni, per il prezzo di L. 450.000, una casa per abitazione, sita in frazione Verdegò del comune di Barzago (Como).

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **1741**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile.

N. 1741. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalla signora Elisa Bigi in Veneziani, per il prezzo di L. 5.150.000 (cinquemilionicentocinquantamila), come da atto a rogito notaio dott Claudio Pierantoni, di Roma, in data 6 ottobre 1954, repertorio n. 75569, un appartamento, sito in Roma, facente parte del fabbricato in condominio, con ingressi da via Paolo Emilio numero 24 e dalla via Attilio Regolo n. 25, scala D, interno 1, da destinare a sede degli uffici della sezione laziale della predetta unione.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **1742**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Maria Paci Testa », con sede in Roma.

N. 1742. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Maria Paci Testa », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. **1743**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Ischia (Napoli).

N. 1743. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ischia in data 26 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 5 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate nel comune di Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. **1744**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Monte Vergine nel comune di Forio (Napoli).

N. 1744. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ischia in data 22 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 5 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Monte Vergine nel comune di Forio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. **1745**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Francesco delle Clarisse, con sede in Montagnana (Padova).

N. 1745. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Francesco delle Clarisse, con sede in Montagnana (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del delta padano;

Visto il decreto presidenziale in data 4 marzo 1963, con il quale è stato ricostituito il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del delta padano per il triennio decorrente dalla data predetta;

Considerato che il prof. Giovanni Sandonà, chiamato con il decreto stesso a far parte del citato Consiglio tra gli esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e gli esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, ha rassegnato in data 23 ottobre 1963 le dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Giovanni Sandonà:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 23 ottobre 1963 e per il restante periodo del triennio 4 marzo 1963 - 3 marzo 1966 il dott. Mauro Zanotti è nominato componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del delta padano, in sostituzione del prof. Giovanni Sandonà dimissionario.

Roma, addì 14 novembre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1963.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi della Conferenza delle Nazioni Unite sul Turismo - Roma 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Conferenza delle Nazioni Unite sul Turismo - Roma 1963;

Decreta:

Art. 1.

La serie dei francobolli di cui alle premesse è composta di 2 valori, nei tagli da L. 15 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 37 × 27; la perforatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimerti; colori: L. 15 - verde e blu; L. 70 - blu e bruno.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato. Esprime i concetti del turismo mondiale e di Roma, ove ha luogo la Conferenza, simboleggiando il turismo con una strada che s'avvolge al globo, e Roma con una colonna classica. A sinistra, sul capitello della colonna, la leggenda « ROMA 1963 »; a destra, dall'alto al centro della vignetta, il valore e la leggenda « POSTE ITALIANE », e sotto a questi, su tre righe, la leggenda « CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL TURISMO ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Registro n. 41 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 257

(10283)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Docks Piemontesi » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927 con il quale fu autorizzata la continuazione dell'esercizio del Magazzino generale esercitato in Torino dalla Società Cooperativa Magazzini Generali Piemontesi;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1957, con il quale la S.p.A. Docks Piemontesi, già Società Cooperativa Magazzini Generali Piemontesi, venne autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale con nuovi impianti;

Viste l'istanza in data 8 aprile 1963 e le precedenti altre in questa richiamate, con le quali la predetta S.p.A. Docks Piemontesi ha chiesto di essere autorizzata:

ad ampliare il Magazzino generale con nuovi locali, indicati nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo delle domande quali « compartimenti n. 8, n. 10, n. 12, n. 12-*bis* »;

a destinare al deposito di merci estere, quale « Magazzino a chiusura ufficiale » il « compartimento numero 10 », in luogo del « compartimento n. 6 » attualmente abilitato allo scopo;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1956, con il quale l'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del Magazzino generale fu determinata in lire 4.000.000 (quattromilioni);

Vista la deliberazione n. 298, del 29 aprile 1963, con cui la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle predette richieste ed ha proposto di elevare l'importo del deposito cauzionale a L. 25.000.000 (venticinquemilioni);

Considerato che la richiedente si è impegnata ad assumere a proprio carico le spese per il servizio e per la vigilanza doganali;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Docks Piemontesi è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Torino, corso Dante n. 40, con i locali indicati nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo delle domande citate nelle premesse quali « compartimenti n. 8, n. 10, n. 12 e n. 12-*bis* ».

Detti « compartimenti » si aggiungono a quelli che già fanno parte del Magazzino generale e che risultano contrassegnati nelle stesse planimetrie con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La Società è altresì autorizzata ad adibire il « compartimento n. 10 » a « Magazzino a chiusura ufficiale » per il deposito delle merci estere, in luogo del « compartimento n. 6 ».

Nei compartimenti numeri 6, 8, 12 e 12-*bis*, possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

L'importo della cauzione dovuta per l'esercizio del Magazzino generale è elevato da L. 4.000.000 (quattro milioni) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nei suddetti locali, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

(10365)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Borgo Pignolo e via San Tomaso in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (art. 1, n. 3);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Borgo Pignolo e di via San Tomaso in Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Andrea Guizzetti;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi edifici monumentali, conserva un particolare valore ambientale a cui fa corona il verde dei giardini pubblici e privati, formano un complesso eccezionale di cose immobili aventi un caratteristico aspetto estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, riguardante il complesso di Borgo Pignolo e via San Tomaso, delimitata: da via della Noca, dai mappali 1334, 1965, 690, 852, 691, 645; via Nazario Sauro, piazzale Oberdan, via Cesare Battisti, viale Muraine, largo del Galgario, via Frizzoni, mappali 1873, 2296, 2287, 1911, 1578, 1593, 184, da via Sant'Elisabetta, via Masone, via del Cornasello, viale Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, n. 3) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 2 - Adunanza del 21 marzo 1962

BERGAMO - Determinazione e approvazione del vincolo nella zona di Borgo Pignolo e via San Tomaso.

(*Omissis*).

Si apre sull'argomento esauriente disamina al termine della quale viene adottato il seguente provvedimento.

LA COMMISSIONE

Visto che la zona è costituita da numerosi edifici monumentali che dal medioevo giungono al secolo scorso fra cui sono inseriti tipici edifici minori conservando nel complesso del suo aspetto e nell'interno dell'agglomerato cittadino un particolare valore ambientale a cui fa corona il verde dei giardini pubblici e privati formando un complesso eccezionale di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale;

Rilevata le necessità di disciplinare qualsiasi lavoro capace di recar pregiudizio all'attuale stato dell'importante complesso;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1. n 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul complesso di Borgo Pignolo e via San Tomaso delimitato:

da via della Noca, dai mappali 1334, 1965, 690, 852, 691, 645, via Nazario Sauro, piazzale Oberdan, via Cesare Battisti, viale Muraine, largo del Galgario, via Frizzoni, mappali 1873, 2296, 2287, 1911, 1578, 1593, 184 da via Santa Elisabetta, via Masone, via del Cornasello, viale Vittorio Emanuele.

(*Omissis*).

Bergamo, addì 30 agosto 1962

La presente delibera è stata pubblicata all'albo di questo Civico palazzo dal giorno 31 maggio al 29 agosto 1962 e contro la stessa non sono state prodotte opposizioni.

Il Segretario generale

Il messo civico: CAPPELLI

(10450)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.

Sostituzione di un revisore supplente dei conti presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sino al 30 giugno 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1961, concernente la composizione del Collegio stesso per la durata del triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di un sostituto del dott. Di Stefano Vincenzo, consigliere di 2ª classe, revisore supplente in carica, recentemente deceduto;

Vista la designazione all'uopo pervenuta da parte del Ministero del tesoro:

Decreta:

Il dott. Giuseppini Domenico, consigliere di 2ª classe, è nominato revisore supplente dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sino al 30 giugno 1964, in sostituzione del dott. Di Stefano Vincenzo, consigliere di 2ª classe, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Registro n. 17 Monopoli, foglio n. 310. — MONACELLI

(10542)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1963.

9° Elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il voto n. 382 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 22 febbraio 1963:

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il nono elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Lombardia: 1) Gavardo;

Liguria: 2) Molini di Triora;

Toscana: 3) Pienza; 4) Castiglione Fiorentino; 5) Incisa Valdarno; 6) Marradi;

Emilia-Romagna: 7) Bazzano; 8) Castel San Pietro; 9) Marzabotto; 10) Vergato;

Umbria: 11) Passignano sul Trasimeno;

Lazio: 12) Valmontone; 13) Castel Forte; 14) Itri; 15) Santi Cosma e Damiano; 16) Aquino; 17) Cervaro; 18) Sant'Andrea; 19) Vallemaio; 20) Viticuso;

Abruzzo-Molise: 21) Lettopalena; 22) San Martino sulla Marrucina;

Campania: 23) Pietravairano.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale del proprio territorio e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10449)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961 n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10367)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Rhodiatoce S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Rhodiatoce S.p.A., con sede in Milano, piazza Erculea n. 15, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di: Pallanza, Novara, Villadossola, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Rhodiatoce, S.p.A., con sede Milano, piazza Erculea n. 15, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società in accomandita semplice « Solvay & Cie », con sede in Rosignano (Livorno).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società in accomandita semplice « Solvay & Cie », con sede in Rosignano (Livorno), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, numero 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: termoelettrica di Monfalcone, centrale e generatori di Rosignano, generatore di Ponte Ginori, generatore e teleferica San Vincenzo, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società in accomandita semplice « Solvay & Cie », con sede in Rosignano (Livorno), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10562)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, approvato con decreto ministeriale del 15 ottobre 1948, modificato con decreti ministeriali del 20 maggio 1950, del 23 marzo 1954 e del 18 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale l'avv. Walter Dolcini ed il prof. dott. Ezio Riondato vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente e l'avv. Carlo Zanella venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Walter Dolcini ed il prof. dott. Ezio Riondato, entrambi residenti in Padova, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente ed il dott. Antonio Avezzù, residente in Rovigo, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(10640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.151.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10440)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Fiumedinisi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.769.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10439)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Furci Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.724.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10441)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Gaggi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.120.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10442)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Giardini (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10443)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Galati Mamertino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.487.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10444)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1963, il comune di Alia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.683.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10445)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Altavilla Milicia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.613.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10446)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Balestrate (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.510.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10447)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.648.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10409)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.932.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10410)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.995.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10411)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.317.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10412)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.950.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10413)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10434)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.837.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10435)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.680.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10436)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10437)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di San Severo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10438)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.797.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10414)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.606.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10808)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Ricostituzione del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, con sede nel comune di Zagarolo (Roma), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Lorenzo Martire », di Zagarolo, con sede nel comune di Zagarolo (Roma) e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del sopra citato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 maggio 1945, col quale i signori Francesco Mannucci, Silvio Loreti e Colombo Martini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che i medesimi sono deceduti, e che occorre pertanto procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;

Dispone:

I signori dott. Aldo Mannucci, Paolo Mannucci ed Amedeo Centofanti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Governatore: CARLI

(10639)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a undici posti di vice coadiutore nel ruolo bibliografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di vice coadiutore nel ruolo bibliografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ferme restando le riserve di posti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, otto dei predetti posti sono riservati ai dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in servizio alla data del 22 dicembre 1962.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive del Consiglio Nazionale delle Ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmato dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblicazione Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in servizio da data anteriore al 23 dicembre 1962, i quali, partecipando al concorso, intendano beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma secondo, del presente bando, devono dichiarare esplicitamente nella domanda la loro qualità e la volontà di beneficiare della riserva predetta.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio Nazionale delle Ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedito per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Elementi di bibliografia, biblioteconomia e documentazione;

2) Elementi di storia della scienza;

3) Versione dal francese o inglese, a scelta del candidato, con l'ausilio del dizionario.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte e comprende inoltre:

lingua francese;

lingua inglese;

ordinamento delle biblioteche pubbliche governative.

In aggiunta alle prove obbligatorie, il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prova facoltativa pratica di dattilografia, nonchè a prove facoltative orali di lingue straniere diverse da quelle oggetto delle prove obbligatorie.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quella orale del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi, ivi compresi i punteggi conseguiti negli esami facoltativi di cui al comma seguente.

Per la prova facoltativa pratica di dattilografia e per le prove facoltative orali di lingue il concorrente può beneficiare di un punto per ciascuna lingua e per la dattilografia, purchè raggiunga in ciascuna prova la sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, ivi comprese quelle in favore dei dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui all'art. 11, comma primo, della legge 11 dicembre 1962, n. 1683. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio Nazionale delle Ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta bollata la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisca di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'Autorità militare.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che beneficiano della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente bando, non sono tenuti a documentare la loro qualità, che verrà accertata d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma la attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva o tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Co-

mune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 10.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice coadiutore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i vice coadiutori in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che abbiano svolto mansioni proprie del ruolo bibliografico della carriera di concetto dei servizi bibliografici e documentari.

Roma, addì 9 novembre 1963

Il presidente POLVANI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata.

Al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio del personale Piazzale delle Scienze, 7 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) Via chiede di essere ammesso al concorso per esami a undici posti di vice-coadiutore nel ruolo bibliografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere dipendente non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche da data anteriore al 23 dicembre 1962 e quindi di voler beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del bando.

lì 1963

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di un'Amministrazione dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e la autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio Nazionale delle Ricerche è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(10335)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado: liceo classico o liceo scientifico o abilitazione magistrale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti. Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mandiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la precisa generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego,

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazioni dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di Guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 200, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di

autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli Istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 punto 5) e 4) sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 200 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni o Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pub-

blici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, al fine del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
2) nozioni di statistica.

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo, con prove scritte ed orali, nella lingua francese, o inglese o tedesca o in tutte le predette lingue, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri:

c) da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente, membri.

Alla Commissione possono essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. I° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa, superata di lingua estera, verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova (coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (coeff. 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Registro n. 13, *foglio n.* 111

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . ;

g) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta e orale di lingua estera nella lingua . . . . (oppre nelle lingue . . . .).

. . . . . addì . . . .

Firma . . . .

L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (5).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 4 del bando indicare se:

coniugato senza prole o con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il . . . . . .

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo e del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda potrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale perstano servizio.

(9918)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso interno per titoli a tremilatrentasette posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto, in particolare, l'art. 65 della stessa legge 1963, n. 81;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso - Personale ammissibile

In deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso interno per titoli a tremilatrentasette posti di ufficiale telefonico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (tabella *H* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81).

L'ammissione al concorso è riservata agli impiegati ed operai di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 22 febbraio 1963 e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962.

Art. 2.

Limiti di età e titolo di studio

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, fermo restando il limite minimo di anni 18.

Al medesimo fine è prescritto che il candidato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al seguente art. 3, sia in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Tale diploma non è richiesto per coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino, da almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Relative dichiarazioni
Titoli di merito - Adempimenti degli uffici

La domanda di ammissione al concorso previsto dal precedente art. 1, redatta su carta bollata da L. 200 secondo lo schema allegato al presente decreto ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza, via Cri-

stoforo Colombo n. 273, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale ciascun candidato dipende entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'ufficio di appartenenza;

il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento del titolo stesso;

se e da quale data ritiene di espletare mansioni della carriera esecutiva o di altra carriera superiore;

la posizione impiegatizia (carriera di appartenenza o qualifica rivestita), specificando la data di assunzione e se in servizio alla data del 22 febbraio 1963;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esse decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, tutti i concorrenti dovranno inoltre elencare nella domanda ed alla stessa allegare tutti i titoli che essi ritengono utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso. Ai titoli già prodotti il candidato potrà nella domanda fare esplicito riferimento indicando gli estremi della precedente presentazione.

I titoli stessi, allegati alla domanda o da prelevare dagli atti su espresso riferimento del candidato, potranno essere oggetto di valutazione solo se documentati nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella postelegrafica.

Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per l'autenticità della firma apposta in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato, a cura dell'ufficio da cui il candidato dipende, un rapporto informativo da cui risulti la qualità e la durata del servizio reso, la natura delle mansioni espletate ed il relativo giudizio di merito.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda vi apporrà, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà, insieme con il rapporto informativo anzidetto, al superiore Ispettorato o Direzione centrale.

Gli Ispettorati e le Direzioni centrali a loro volta, previa convalida del rapporto informativo, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, alla Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza, esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Art. 4.

Ammissione ed esclusione dal concorso - Idoneità

L'ammissione o la esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale pubblicazione, della quale i concorrenti riceveranno preventiva partecipazione individuale, varrà anche ai fini della produzione dei titoli di preferenza e precedenza nonchè dei documenti di rito, di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sarà presieduta da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e composta da altri quattro impiegati della carriera direttiva dell'Azienda stessa con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli saranno trasmessi alla Commissione giudicatrice i titoli allegati alla domanda di ammissione al concorso, quelli ai quali il candidato ha ivi fatto espresso riferimento, nonchè il rapporto informativo previsto dal terz'ultimo comma del precedente art. 3.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

Art. 7.

Produzione dei documenti

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto degli ammessi, della quale pubblicazione gli interessati riceveranno preventivamente partecipazione individuale scritta, i candidati dovranno presentare o far pervenire all'ufficio dal quale dipendono i documenti attestanti i titoli di preferenza nelle nomine nonchè la documentazione di rito di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Ciascun candidato dovrà tener conto che:

tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta bollata;

non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Amministrazione postelegrafica;

qualora tutti o parte dei documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sempreché non si tratti di documenti scaduti di validità, l'interessato, nello stesso termine di cui al precedente primo comma, dovrà presentare o far pervenire una dichiarazione in carta semplice ove dovranno essere indicati la natura dei documenti ai quali si fa riferimento e gli estremi della loro precedente presentazione.

Resta a cura dell'ufficio di appartenenza di trasmettere la documentazione, nonchè l'eventuale dichiarazione allegata, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale della Azienda facendo risultare la data della presentazione da parte del candidato.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I titoli che danno diritto a preferenze nelle nomine ed i documenti che ne comprovano il possesso sono di seguito indicati:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i promossi per merito di guerra ed i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo documento di concessione della promozione e del brevetto;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la prescritta attestazione di prigionia oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di

Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili o vedove dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per i stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*) intestato al nome del padre, ovvero un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali.

Art. 9.
Documenti di rito

Tutti i candidati, nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 7, dovranno presentare o far pervenire la documentazione di rito di seguito specificata.

Il personale di ruolo, impiegatizio ed operaio, dovrà produrre:

a) originale diploma del titolo di studio di cui all'articolo 2 o copia autentica o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Non sono tenuti a produre il suddetto documento coloro che, in mancanza del titolo di studio, sono stati ammessi al concorso per aver disimpegnato mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Il restante personale ammesso al concorso dovrà produrre, oltre al titolo di studio di cui alla precedente lettera *a*), con l'esenzione ivi prevista:

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita. Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

d) certificato rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualifica; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

1) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

2) certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Tutti gli anzidetti documenti debbono essere rilasciati in bollo. In particolare quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione degli atti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei certificati di cui alle precedenti lettere *c*), *f*), e *g*) un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

Art. 10.
Graduatoria di merito

Sulla base del punteggio totale attribuito dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli di ciascun candidato, sarà formata la graduatoria di merito del concorso. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente ai titoli documentati dagli interessati nei termini e con le modalità dei precedenti articoli 7 e 8.

L'anzidetta graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.
Nomina in ruolo in esenzione dal periodo di prova
Decorrenza giuridica ed economica

La nomina in ruolo dei vincitori, rientranti nel numero dei posti messi a concorso, sarà disposta con effetto dal 1° luglio 1961 o dalla successiva data di assunzione in servizio.

Gli idonei saranno nominati in ruolo con effetto dal 9 marzo 1963.

Gli atti di nomina avranno decorrenza economica dalla stessa data da cui decorrono, a termini dei precedenti commi, i relativi effetti giuridici; gli atti medesimi avranno invece, decorrenza economica dalla data in cui essi sono emessi se ciò risulti, caso per caso, più favorevole per gli interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1963
Registro n. 211, *foglio n.* 084. — Ansalone

Allegato

Schema di domanda da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza. — Roma.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . ., in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso

al concorso per titoli a 3037 posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1963.

A tal fine dichiara:

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito il . . . . . (1);

che dal . . . . . . svolge mansioni che ritiene siano proprie della carriera (esecutiva, di concetto ecc.) . . . .;

di prestare servizio in qualità di (carriera di appartenenza o qualifica rivestita) . . . . e di essere stato assunto alle dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il . . . .;

che al 22 febbraio 1963 era in servizio presso la stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di aver adempiuto agli obblighi militari di leva (4);

di non aver prestato altri servizi presso pubbliche Amministrazioni (5).

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice allega alla presente i seguenti titoli . . . . e fa riferimento ai seguenti titoli già presentati all'Azienda nella forma prescritta per garartirne l'autenticità: . . . . (6).

Data . . . . .

Firma . . . .

(1) La dichiarazione del titolo di studio può essere omessa per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, terzo comma, del bando di concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario specificare le condanne penali riportate nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . . . .

(5) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto d'impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . .

(6) Per i titoli ai quali si fa riferimento indicare gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

N.B. — La firma apposta in calce può essere autenticata anche dal capo dell'ufficio di appartenenza il quale dovrà in ogni caso attestare la data di presentazione della domanda.

Il Ministro: RUMOR

(10161)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, con il quale è stato indetto un concoroso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe o equiparato della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato al personale di ruolo dell'Azienda medesima;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1963;

Decreta:

La Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 marzo 1963 in premesse citato, è composta come segue:

Presidente:

Quartulli dott. Aldo, consigliere di Stato.

Membri:

Bracco prof. Roberto, ordinario di diritto commerciale nella Università di Firenze;

Zaccaria prof. Giovanni, docente di contabilità di Stato nella Università di Roma ed incaricato presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione;

Caltagirone dott. Leo, ispettore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Venturi dott. Alvi, ispettore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Segretario:

Pasdera dott. Guglielmo, direttore di sezione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Registro n. 40 Ufficio riscontro poste, foglio n. 270. — ANSALONE

(10336)

Graduatoria dei vincitori del concorso per esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1960.

La graduatoria dei vincitori del concorso per esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1960, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1963, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 1º supplemento al n. 28 del 1º ottobre 1963 - Parte seconda.

(10460)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1º luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1963 (registro n. 8 Sanità, foglio n. 137), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il telegramma in data 30 settembre 1963, con il quale il dott. Polito Antonio, membro della Commissione predetta, ha fatto presente di non poter prendere parte ai lavori della Commissione stessa causa malattia;

Visto l'art. 4 del bando di concorso che prevede la surrogazione definitiva dei componenti della Commissione in caso di impedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il dott. Camponi Mario, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato membro della Commissione giudicatrice in epigrafe, in sostituzione del dott. Polito Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Registro n. 9, foglio n. 362. — MOFFA.

(10520)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a venticinque posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo (registro n. 6 Sanità, foglio n. 365), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 8 gennaio 1963, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico.

Membri:

Bellanti dott. Filippo, medico provinciale capo;

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo;

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo;

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione.

Il dott. Giovanni Migliorino, consigliere di prima classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Alla Commissione di che trattasi è aggregato, quale membro aggiunto, per la prova di idoneità tecnica, il dottor ingegner Carlo Alpestri, della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della Sanità per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1963
Registro n. 9, *foglio n.* 327. — MOFFA.

(10519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a settantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 11, foglio n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963 con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Battara prof. dott. Pietro, consigliere di Stato.

Componenti:

Perini prof. Mario, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Pisa;

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

Adilardi dott. Antonio, ispettore generale;

Marcolini dott. Enzo, ispettore generale.

Segretario:

Arpino dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 13. — ANGELINI

(10522)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni (Brindisi)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso per il conferimento del posto di segretario comunale generale di 2ª classe, vacante nel comune di Ostuni (Brindisi), indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 agosto 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni, nell'ordine appresso indicato:

1.	Quarato Matteo	punti	80,83	su 132
2.	Fanelli dott. Filippo	»	80,11	»
3.	Schlitzer dott. Pasquale	»	78,96	»
4.	Bello dott. Pietro	»	78,09	»
5.	Mondì dott. Antonino	»	77,42	»
6.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,11	»
7.	Lo Iacono dott. Domenico	»	77 —	»
8.	Colonna Giovanni	»	76,50	»
9.	Genovese dott. Stanislao	»	75,21	»
10.	Ferri dott. Raffaele	»	75,05	»
11.	Lombardi dott. Antonio	»	74,81	»
12.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
13.	Ganci dott. Rosario	»	74,30	»
14.	Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
15.	Triolo Filippo	»	73,60	»
16.	Calvano Carlo	»	73,58	»
17.	Zaccaria dott. Mario	»	73,38	»
18.	Romano dott. Francesco	»	73,14	»
19.	Cassano dott. Pasquale	»	72,80	»
20.	Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
21.	Alagna dott. Gaetano	»	71,75	»
22.	Calvi Edoardo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,50	»
23.	Ferrigni dott. Giovanni	»	71,50	»
24.	Grimaldi Sisto Antonio	»	71,02	»

25. Belvedere dott. Giuseppe . . . punti 69,36 su 132
26. Fuscà dott. Cesare . . . » 68,78 »
27. Coverlizza dott. Mario . . . » 68,22 »
28. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 68,08 »
29. Fedele dott. Antonino . . . » 67,50 »
30. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 67,42 »
31. Romeo Attilio . . . . . » 67,16 »
32. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 66,60 »
33. Medicamento dott. Umberto . . » 66,35 »
34. Salvo dott. Antonino . . . . » 66,18 »
35. Mancini dott. Rocco . . . . » 66 — »
36. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 65,95 »
37. Di Campo dott. Michele . . . » 65,86 »
38. Gioia dott. Giacomo . . . . » 65,47 »
39. Magli Francesco . . . . . » 65 — »
40. Romano dott. Pasquale . . . » 64,06 »
41. Brancati Corrado . . . . . » 64 — »
42. Barcia dott. Carmelo . . . . » 63,50 »
43. Vannocchi Gregorio . . . . » 63,26 »
44. Franzoni Ferrante . . . . . » 63 — »
45. Gasponi Vittorio . . . . . » 62,60 »
46. Petronio Bartolomeo . . . . » 62,50 »
47. Trapani Leopoldc . . . . » 58,56 »
48. Sarno Luigi . . . . . . » 52,52 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(10521)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola (Napoli)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Afragola nell'ordine appresso indicato:

1. Salvati dott. Arnaldo . . . . punti 89,86 su 132
2. Riccitiello dott. Ciro . . . . » 81,84 »
3. Gitti dott. Diamante . . . . » 81,06 »
4. Quarato Matteo . . . . . » 80,83 »
5. Volpe Michele . . . . . » 78,50 »
6. Armocida dott. Rocco . . . . » 77,84 »
7. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 77,11 »
8. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 77 — »
9. Monaco dott. Settimio . . . » 76,96 »
10. Panebianco dott. Gaetano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 76,50 »
11. Colonna Giovanni . . . . . » 76,50 »
12. Fiduccia dott. Benedetto . . . » 75,83 »
13. Ferri dott. Raffaele . . . . » 75,05 »
14. Pieschi dott. Antonio . . . . » 74,95 »
15. Farzati Ernesto . . . . . » 74,78 »
16. Ganci dott. Rosario . . . . » 74,30 »
17. Genovese dott. Stanislao . . . » 74,21 »
18. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 73,59 »
19. Cassano dott. Pasquale . . . » 72,80 »
20. Manfredi dott. Francesco . . . » 72,22 »
21. Romano dott. Francesco . . . » 72,14 »
22. Coppa dott. Gerardo . . . . » 71,92 »
23. Sodaro dott. Francesco . . . » 71,67 »
24. Pacileo dott. Vincenzo . . . » 71,51 »
25. Zaccaria dott. Mario . . . . » 71,38 »
26. Alagna dott. Gaetano . . . . » 70,75 »
27. Di Pietro Giuseppe . . . . » 70 — »
28. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 69,96 »
29. Belvedere dott. Giuseppe . . . punti 69,36 su 132
30. Passarelli Igino . . . . . » 69,22 »
31. Simeone dott. Mariangelo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 68,85 »
32. Miele dott. Amedeo . . . . » 68,86 »
33. Fuscà dott. Cesare . . . . » 68,78 »
34. Coverlizza dott. Mario . . . » 68,22 »
35. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 68,08 »
36. Cassetti dott. Luigi . . . . » 68,06 »
37. Amelio dott. Enrico . . . . » 67,72 »
38. Centro dott. Francesco Saverio . » 67,50 »
39. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 67,42 »
40. Tollis dott. Aldo . . . . . » 67,40 »
41. Mossi dott. Ugo . . . . . » 67 — »
42. Caggiani Filippo . . . . . » 66,51 »
43. Scalia dott. Benedetto . . . » 66,36 »
44. Medicamento dott. Umberto . . » 66,35 »
45. Mancini dott. Rocco . . . . » 66 — »
46. Di Campo dott. Michele . . . » 65,86 »
47. Fedele dott. Antonino . . . » 65,50 »
48. Visioli dott. Lino . . . . . » 65,20 »
49. Garzilli Arnaldo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 65 — »
50. Magli Francesco . . . . . » 65 — »
51. Romano dott. Pasquale . . . » 64,06 »
52. Mastrangelo Domenico . . . » 63,80 »
53. Salani dott. Aroldo . . . . » 63,63 »
54. Sparano dott. Martino . . . » 63,33 »
55. Scalesse Francesco . . . . » 63,16 »
56. Facondi Giovanni . . . . . » 62,74 »
57. Gasponi Vittorio . . . . . » 62,60 »
58. Petronio Bartolomeo . . . . » 62,50 »
59. Marceca dott. Ignazio . . . . » 62,27 »
60. Flacco Fioravante . . . . . » 62,24 »
61. Fucci Silvio . . . . . . » 61,56 »
62. Pastore dott. Ettore . . . . » 60,50 »
63. Lebinis Assuero . . . . . » 59,16 »
64. Trapani Leopoldo . . . » » 58,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(10382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di ispettore centrale per la matematica nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 luglio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di ispettore centrale per la matematica nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(10512)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per le materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per le materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(10513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la topografia e disegno topografico nelle scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la topografia e disegno topografico nelle scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(10514)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per le materie scientifiche nelle scuole di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 luglio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per le materie scientifiche nelle scuole di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(10515)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la fisica negli istituti di istruzione secondaria, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 maggio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la fisica negli istituti di istruzione secondaria, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(10516)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a ventuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 46, del 14 novembre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a ventuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1962.

(10511)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per dieci posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1963.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 92 in data 13 novembre 1963 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1963, registro n. 80 Difesa-Marina, foglio n. 41, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di dieci guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale, bandito con decreto ministeriale 16 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 6 giugno 1963.

(10523)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 381 in data 23 marzo 1963, con il quale fu approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Considerato che, essendo stato accertato nella valutazione dei titoli del candidato dott. Arcangelo Colecchia, fatta dalla Commissione giudicatrice del concorso, un errore di fatto per la doppia valutazione per tre mesi di uno stesso periodo di servizio;

Visto il proprio decreto n. 952 del 9 agosto 1963, con il quale è stata interessata la Commissione giudicatrice a rivedere i propri lavori per l'eliminazione dell'errore materiale di cui sopra;

Visto l'esito dei nuovi lavori compiuti dalla Commissione predetta ed il nuovo punteggio attribuito, dopo l'eliminazione del mero errore di fatto, al dott. Arcangelo Colecchia;

Considerato che la rettifica apportata, mentre diminuisce il punteggio al predetto candidato, lascia inalterato l'ordine di graduatoria dei veterinari dichiarati idonei con decreto numero 381 datato 23 marzo 1963;

Visti gli artt. 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli artt. 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il punteggio attribuito al dott. Arcangelo Colecchia, idoneo nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961 e di cui al decreto in data 23 marzo 1963, n. 381, è modificato da punti 59,1984 a punti 59,050.

Art. 2.

Poichè per effetto della suddetta modifica non vi sono da apportare variazioni all'ordine di graduatoria dei veterinari dichiarati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961 e di cui al decreto in data 23 marzo 1963, n. 381 l'ordine di graduatoria viene così confermato:

1. Colecchia Arcangelo . . . . . . punti 59,050
2. Di Prete Leonardo . . . . . . » 58,1067
3. Ceccatelli Giorgio . . . . . . » 56,4484
4. Branconi Edoardo . . . . . . » 55,0996
5. Neri Egizio . . . . . . » 55,0994
6. Fantini Enrico . . . . . . » 51,6090
7. Luchi Eros . . . . . . » 50,6476
8. Galigani Giampaolo . . . . . . » 48,6930
9. Burgassi Canzio . . . . . . » 47,4804

10. Torriti Giampaolo punti 46,3695
11. Scardigli Franco » 45 -
12. Mariani Antonio » 43
13. Celesti Muzio » 42 —
14. Conti Romano » 42 —
15. Macchietti Fulvio » 39,7510
16. Galletti Antonio » 39 —
17. Mecucci Umberto » 38 —
18. Batello Ermacola » 38 -
19. Zampetti Giorgio » 37,5000
20. Giovannetti Alfio » 36,5000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'Ufficio veterinario provinciale e del comune di Monteroni d'Arbia.

Siena, addì 16 novembre 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(10538)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 382 del 16 marzo 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario della condotta consorziale Bronte-Maletto vacante al 30 novembre 1961 di cui al bando di concorso n. 695 del 3 luglio 1962;

Considerato che il dott. Nunzio Nicosia, segretario della predetta Commissione giudicatrice, è stato trasferito in altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato saranno disimpegnate dal dott. Umberto Miraglia, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati e all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Catania, addì 11 novembre 1963

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(10145)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1962, n. 53096, con cui venne bandito pubblico concorso per sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 47 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei sei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tafuri dott. Enrico, veterinario provinciale;

Monti prof. dott. Giovanni, ordinario clinica medica veterinaria nell'Università di Torino;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria nell'Università di Torino;

Guerrini dott. Giuseppe, veterinario condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed all'Albo di questo ufficio.

Brescia, addì 15 novembre 1963

Il veterinario provinciale TAFURI

(10300)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vacante presso il comune di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 giugno, pari numero, col quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di veterinario, gruppo *A*, grado 5° della gerarchia comunale, presso il comune di Venezia;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia e dal Comune interessato;

Visti gli articoli 64 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:

Lama dott. Guido, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Menzani prof. Cesarè, docente in igiene e polizia veterinaria;

Romano dott. Aronne, veterinario comunale.

Segretario:

Lombardo dott. Guido, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Venezia, ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Venezia, addì 14 settembre 1963

Il veterinario provinciale: LAMA

(10337)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2713 del 28 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Izzo dott. Piero, vice prefetto.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale;

Capone-Braga, prof. dott. Mario, docente in clinica medica e primario Spedali riuniti « Santa Maria Sopra i Ponti » Arezzo;

Bayon prof. dott. Antonio, docente in semeiotica e clinica chirurgica e primario Ospedale di San Giovanni Valdarno;

De Pascale dott. Benedetto, medico condotto del comune di Civitella della Chiana.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Arezzo, viale Maginardo n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 16 novembre 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(10146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 964 del 30 novembre 1962, con il quale venne, fra l'altro, indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 644 in data 19 agosto 1963, con il quale, per effetto della legge 5 marzo 1963, n. 367, è stato elevato il limite di età da anni 45 ad anni 55 per gli invalidi di guerra e categorie assimilate ed è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande fino al 30 ottobre 1963;

Viste le competenti proposte dell'Ordine dei medici della Provincia, nonchè quelle dei Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Princiotta dott. Aldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Salvadori prof. Bruno, primario ginecologo dell'Ospedale San Paolo di Savona;

Badino prof. Paolo, docente di ostetricia;

Ramorino Ludovica, ostetrica condotta del comune di Savona.

Segretario:

Sidoti dott. Salvatore, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Savona, addì 19 novembre 1963

Il medico provinciale: LOMBARDI

(10301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2490-San., in data 24 novembre 1962, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 e l'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961 è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Pavese dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Bozzo prof. Giovanni Battista, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Asti;

Vurchio dott. Guido, specialista in ostetricia e ginecologia;

Caterina Medico Pogliani, ostetrica in Castello d'Annone.

Segretario:

Remotti dott. Piero, consigliere di Prefettura.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Asti, addì 21 novembre 1963

Il medico provinciale: CORRITO

(10302)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4718 del 10 ottobre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia, al 30 novembre 1962;

Visto che il presidente della suddetta Commissione, vice prefetto comm. dott. Ettore Cerulli, è stato trasferito in altra sede e, pertanto, non può svolgere le funzioni di presidente della Commissione stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione con il comm. dott. Michele Di Caprio, attuale vice prefetto vicario della Prefettura di Perugia;

Decreta:

Il presidente della Commissione esaminatrice a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962, è il comm. dott. Michele Di Caprio, vice prefetto vicario.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Perugia, addì 19 novembre 1963

Il medico provinciale: LOPES

(10303)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4569 del 2 ottobre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Perugia (Assisi, Bastia);

Visto che il presidente della suddetta Commissione, vice prefetto comm. dott. Ettore Cerulli, è stato trasferito in altra sede e, pertanto, non può svolgere le funzioni di presidente della Commissione stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione con il comm. dott. Michele di Caprio, attuale vice prefetto vicario della Prefettura di Perugia;

Decreta:

Il presidente della Commissione esaminatrice a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia di Perugia (comune di Assisi e Bastia), è il comm. dott. Michele Di Caprio, vice prefetto vicario.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Perugia, addì 19 novembre 1963

Il medico provinciale: LOPES

(10304)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5722 in data 28 febbraio 1963, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 3993 in data 20 agosto 1963, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei candidati idonei nel concorso predetto, formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962:

1. Setteposte Danilo	punti 51,977
2. Polito Luciano	» 51,754
3. Dezi Sebastiano	» 50,829
4. Costantini Bruno	» 50,427
5. Rosignoli Romano	» 50,247
6. Boccolini Ettore	» 50,068
7. Conocchia Luigi	» 48,931
8. Ederli Luigi	» 48,353
9. Pucci Gerardo	» 47,909
10. Batani Carlo	» 47,590
11. Panti G. Carlo	» 47,545
12. Pagliari Mario.	» 47,090
13. Brozzi Giorgetto	» 46,863
14. Pedriali Lanfranco	» 46,613
15. Zuccari Filippo Maria	» 46,545
16. Guancioli Anna Maria Clara	» 46,227
17. Sparvoli Giovanni	» 45,750
18. Giorgetti Amacleto	» 45,613
19. Di Pietro Francesco	» 45,503
20. Panti Marcello	» 45,000
21. Tanini Roberto	» 44,818
22. Lucchesi Sergio	» 44,772
23. Rambotti Giovanni	» 44,590
24. Riccucci Giuliano	» 44,509
25. Di Benedetto Ferdinando	» 44,309
26. Pirri Sante	» 43,000
27. Lini Franco	» 42,924
28. Antonini Pietro	» 41,909
29. Papaianni Francesco	» 41,500
30. Broccatelli Carlo	» 40,863

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande esibite dagli interessati, in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso in precedenza indicato, per le condotte riportate a fianco di ciascuno, i seguenti candidati idonei:

1) Setteposte Danilo: 1ª condotta di Bastia;
2) Polito Luciano: condotta di San Martino in Colle (Perugia);
3) Dezi Sebastiano: condotta di Ponte Valleceppi (Perugia);
4) Costantini Bruno: 2ª condotta di Pietralunga;
5) Boccolini Ettore: condotta di Poggiodomo;
6) Ederli Luigi: condotta di Norcia (Castelluccio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: LOPES

(10147)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1963, n. 1512, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche di Agugliano (Casteldemilio), Fabriano (Cancelli) e Serra dè Conti (unica);

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 1512 del 26 giugno 1963 e n. 1512 del 29 agosto 1963 e la relativa graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1.	Mariani Ideale	punti 63,075
2.	Marini Billie	» 61,91253
3.	Colini Baldeschi Ilia	» 59,8167
4.	Bolzonetti Bruna	» 59,374
5.	Fiordelmondo Giselda	» 59,2792
6.	Alfieri Amalia	» 58,675
7.	Sabbatini Anna Maira	» 56,5625
8.	Tavoloni Vincenza	» 54,915
9.	Santolini Sulmana	» 53,875
10.	Nardi Ebe	» 53,825
11.	Partenzi Mariangela	» 53,325
12.	Terenzi Mara	» 53,0083
13.	Fanelli Elzira	» 51,03333
14.	Baffi Marisa	» 49,10833
15.	Olmeda Maria Luisa	» 47,39167
16.	Marchesani Mimma	» 45,80417
17.	Mendicino Luigina	» 45,2833
18.	Frattesi Barberina	» 45,17917
19.	Franchi Virginia	» 45,000
20.	Perrotti Rachele	» 44,000
21.	Zorbini Vincenza	» 43,6167
22.	Minelli Giuliana	» 42,66667
23.	Galletti Silvana	» 42,200
24.	Cartechini Rita	» 42,000
25.	Ferrante Antonina	» 41,32917
26.	Mosconi Marina	» 41,200
27.	Norcini Maria Pia	» 40,000
28.	Sirri Benita	» 38,850
29.	Peci Giovannina Maria	» 38,700

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: BALICE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1512 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1962 nei comuni di Agugliano (Casteldemilio), Fabriano (Cancelli) e Serra dè Monti (unica);

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate comprese nella graduatoria del concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Mariani Ideale: Serra dè Conti;
2) Marini Billie: Agugliano (Casteldemilio);
3) Colini Baldeschi Ilia: Fabriano (Cancelli).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: BALICE

(10148)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio), ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Molà Onorato risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 novembre 1963

Il medico provinciale: GUANTI

(10338)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.